

CATANIA MULTISERVIZI SPA

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE: N° 05 DEL 23/09/2013

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO DEL GIORNO 24/07/2013 ORE 10,30, RELATIVA ALLA "FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DETERGENTI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO 01/08/2013 - 01/02/2014" PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 90.000,00 OLTRE IVA.

CIG: 5221853968

Premesso che:

con determinazione presidenziale a contrarre n. 04 del 04/07/2013 ad oggetto **"FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DETERGENTI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO 01/08/2013 - 01/02/2014" PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 90.000,00 OLTRE IVA.**

si indicava una procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;

- la lettera invito veniva inviata in data 26/07/2013 a n.° 5 operatori: oltre che pubblicata sul sito internet www.cataniamultiservizi.it ed all'albo aziendale;
- la gara si svolgeva regolarmente il giorno 06/08/2013 alle ore 10.30, termine successivo per la presentazione delle offerte fissato per il 06/08/2013 ore 09.30;

Rilevato che allo spirare del termine utile pervenivano n° 2 offerte presentate dalla ditta ERREMME S.p.a. in data 05/08/2013

dalla ditta ITALIGIENE in data 06/08/2013

che la Commissione appalesando anomalie nelle documentazione amministrativa di entrambi le Ditte richiedeva parere sulla legittimità degli atti all'ufficio legale della Società;

che in data 20/09/2013, l'ufficio legale trasmetteva, via mail, al presidente della commissione, nota di risposta con la quale consigliava l'annullamento della procedura per originali vizi di forma della documentazione (allegato 1).

Rilevato che, nella fattispecie in esame non avendo proceduto all'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto in quanto la procedura risulta ancora in itinere, non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti e

non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato (*Consiglio di stato Sez. III 13 aprile 2011 n. 2291*);

Preso atto altresì che la suddetta revoca, è intervenuta prima dell'aggiudicazione provvisoria, e quindi ciò non comporta alcun indennizzo (*TAR Lazio sentenza n. 3036/2009*);

Ritenuto, in ordine alla revoca, di non dover effettuare le comunicazioni ai concorrenti dell'avvio del procedimento di autotutela, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara e non avendo qui ancora individuato un aggiudicatario provvisorio (*Consiglio di Stato Sez. V 12 febbraio 2010 n. 743*)

Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuna la revoca del procedimento relativo alla procedura aperta avviata con determina n. 04/2013, dando atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;

Visto: l'art. 11 del D.lgs. 163/06 s.m.i., nonché l'art. 3 e seguenti della legge n. 241/90;

DETERMINA

1. di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, in sede di autotutela ex art. 21 quinquies della legge 241/90 e s.m.i. la procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso gara;
2. di dare atto che la revoca della gara interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione provvisoria, in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato e pertanto di non dover procedere ad alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti;
3. di disporre l'immediata comunicazione dell'avvenuta revoca ai concorrenti mediante lettera trasmessa via fax e la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale della Società.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Catania lì 23/09/2013

IL PRESIDENTE DEL C.d.A.

(Angelo Sical)

